

**BOZZA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO E I CAF  
OPERANTI SUL TERRITORIO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI  
AGEVOLATE  
BIENNIO 2019/2020**

**TRA**

**Il Comune di Palazzolo sull'Oglio** di seguito indicato come Comune), C.F. 00400530176, P.I. 00559720982 con sede in via XX settembre, n. 32, a Palazzolo sull'Oglio tel. 030.7405501/45/54, e- mail [servizi.sociali@comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:servizi.sociali@comune.palazzolosulloglio.bs.it), pec: [protocollo@palazzolo.viapec.it](mailto:protocollo@palazzolo.viapec.it)

nella persona del Dirigente Area Servizi alla Persona, **Dott.ssa Piera Valenti**

**E**

Il CAF ....., P.I. ...., iscrizione all'albo n° ....., con sede in ....., via ....., n. ...., in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato da ....., con sede operativa in via ..... n. .... a ....., telefono ....., indirizzo e-mail:....., indirizzo pec:....., nella persona di.....;

**PREMESSO CHE:**

- gli articoli 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificati dalla legge 17.05.1999 n. 144, hanno disposto la concessione di un assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori e un assegno di maternità alle madri (quest'ultimo disciplinato dall'art. 74 del D.Lgs n.151/2001);
- la legge 6 agosto 2013, n. 97 , capo III recependo la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all'art. 13, comma 1, recita:"All'art. 65, comma 1, della legge 23 Dicembre 1998, n. 448, le parole:"cittadini italiani residenti" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente", introducendo per i soggiornanti di lungo periodo il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari con riferimento alle prestazioni socio-assistenziali;
- il Comune, in base al DM 25 Maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
- il Comune, che eroga servizi agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda, intende affidare a terzi il servizio di raccolta di tale documentazione;
- il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;

- l'articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1, comma 375, della legge n. 266/2005;
- il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianticondominiali;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune diresidenza;
- il Comune, che eroga servizi agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda, intende affidare a terzi il servizio di raccolta di taledocumentazione;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 – Premesse e oggetto**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione, che ha per oggetto l'affidamento al CAF ..... del servizio di raccolta delle domande e gestione dell'istruttoria relativo ad:

- a. Assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
- b. Bonus tariffa sociale per gas, energia elettrica e idrico.

##### **Art. 2 – Prestazioni del CAF in ordine ad assegni di maternità e al nucleo familiare con tre figli minori e modalità operative**

1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- a. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
- b. accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- c. compilazione e stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo previa verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica;
- d. trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto;
- e. archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- f. trasmissione via mail delle richieste di verifica anagrafica all'ufficio servizi sociali del Comune in tempo utile per garantire che l'utente possa presentarsi una sola volta allo sportello;
- g. trasmissione periodica, mediante mail, al Comune dell'elenco degli aventi diritto per l'assunzione del provvedimento di ammissione al beneficio, necessario per il perfezionamento della pratica;

2. In sede di attuazione della presente Convenzione potranno essere definite ulteriori modalità operative di raccordo con l'Ufficio Servizi Sociali.

### **Art. 3 – Prestazioni del CAF in ordine servizio bonus tariffa sociale – SGATE**

1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
  - a. Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso all'agevolazione;
  - b. verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità offline;
  - c. trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità stabilite previa verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica;
  - d. conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;
  - e. conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;
  - f. trasmissione semestrale al Comune dell'elenco dei beneficiari dei bonus.

### **Art. 4 – Impegni del CAF**

1. Il CAF per l'espletamento di questo servizio:
  - a. Farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune;
  - b. utilizzerà il marchio proprio per individuare le sedi e tutta la modulistica eventualmente occorrente, non fornita dal Comune;
  - c. al fine di garantire al servizio sociale del Comune un attento monitoraggio del disagio relativo alle condizioni personali e familiari dei richiedenti le agevolazioni oggetto della presente convenzione, qualora gli operatori del CAF percepiscano situazioni particolarmente difficili ne daranno riscontro all'assistente sociale comunale;
  - d. non potrà richiedere al cittadino ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente convenzione e con tutte le eventuali responsabilità civili e penali.

### **Art. 5 – Impegni del Comune**

1. Il Comune si impegna:
  - a. a curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni in oggetto del presente accordo e sulle sedi CAF (della Società) operative, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;
  - b. a garantire le verifiche anagrafiche e l'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio per le pratiche connesse con gli assegni di cui all'art.2;
  - c. ad attivare i necessari adempimenti formali per consentire l'accesso da parte dei CAF convenzionati alle piattaforme INPS e SGATE, presupposti per consentire le prestazioni indicate agli art. 2 e 3;
  - d. a riconoscere il corrispettivo indicato al successivo art. 7 secondo modalità e scadenze ivi indicate.

### **Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Regolamento 679/2016/UE sul trattamento dei dati personali in applicazione dell'art. 13, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati

### **Art. 7 – Assicurazione**

1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione

### **Art. 8 – Corrispettivo e rapporti finanziari**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere i seguenti compensi **IVAcompresa** (aliquota al 22%):

- a. Pratiche assegni di maternità e al nucleo: € 10,00 (8,20 oltre IVA)
- b. Bonus Sociale Energia Elettrica, Gas e Idrico € 5,00 (4,10 oltre IVA)

2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato, a fronte di presentazione, con cadenza annuale, di fattura elettronica, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa e previa verifica della regolarità contributiva attraverso acquisizione del DURC.

3. Al fine di tener monitorato l'andamento della spesa, tre mesi prima dell'emissione della fattura, i CAF trasmettono al Comune il numero delle pratiche evase distinto per tipologia e la stima quantitativa sul periodo residuo.

4. Alla fattura dovrà essere allegato un documento sintetico riportante il numero delle domande presentate al CAF, distinto per tipologia di pratica.

5. Sarà altresì richiesto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria, il conto corrente dedicato.

### **Art. 9 – Durata**

1. La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione al 31/12/2020. Ferma restando l'esclusione del tacito rinnovo, il presente accordo può essere rinnovato su richiesta di una delle parti.

2. Le parti si impegnano a rivedere il presente accordo nel caso di variazioni normative o di prassi intervenute successivamente alla firma ma prima della scadenza.

### **Art. 10 – Spese**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico dei CAF, salvo diversa previsione di legge.

### **Art. 11 – Controversie**

1. Il Foro competente per eventuali controversie relative al presente accordo è il Tribunale di Brescia.

Palazzolo sull'Oglio, \_\_\_\_\_

per il Comune  
Il Dirigente Area Servizi alla Persona  
*Dott.ssa Piera Valenti*

per il CAF